



7291-17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4056/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 7291

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Presidente - Ud. 20/01/2017
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4056-2012 proposto da:

, elettivamente domiciliato in
 , presso lo studio dell'avvocato
 , che lo rappresenta e difende giusta delega a
 margine;

- **ricorrente** -

contro

2017

506

AGENZIA DELLE ENTRATE

, elettivamente domiciliata
 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 291/2010 della COMM.TRIB.REG.
del LAZIO
~~di ROMA~~, depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2017 dal Consigliere

;

udito per il ricorrente l'Avvocato _____ per delega
dell'Avvocato _____ che ha chiesto il rigetto;

udito per il controricorrente l'Avvocato _____ che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. _____ che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo incrociato dei dati inseriti nell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate verificava che la società nell'anno 2003 aveva corrisposto redditi da lavoro dipendente per l'importo di euro 283.801 a _____, che li aveva dichiarati solo parzialmente. Pertanto emetteva un avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2003, rettificava il reddito conseguito da _____ da euro 238.301 dichiarati ad euro 283.801 accertati, determinando le maggiori imposte Irpef e addizionali, oltre alla irrogazione di sanzioni. Dopo la notifica dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate procedeva, a norma dell'art.15 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ad iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di una parte delle maggiori imposte accertate, e l'agente della riscossione notificava la relativa cartella.

Contro l'avviso di accertamento e la cartella _____ proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, previa riunione, li rigettava con sentenza n.407 del 2009.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 20.12.2010.

Contro la sentenza di appello _____ propone ricorso, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.41 bis e 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 25 dpr^{802/73}~~692~~, in relazione all'art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto corretto il ricorso da parte dell'Ufficio alla procedura dell'accertamento parziale previsto dall'art.41 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 anziché alla liquidazione automatizzata a norma dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600; deduce la sussistenza di un errore materiale riconoscibile commesso dal contribuente che ha operato una mera inversione delle cifre (238.301 in luogo di 283.801) contenute nell'importo da indicare in dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

ely

Nella parte in cui assume che la dichiarazione parziale del reddito percepito è riconducibile ad un errore materiale e non ad una intenzionale volontà di dichiarare un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, il ricorrente prospetta nuovamente una questione di fatto, di competenza del giudice di merito, e non sussumibile entro il vizio di violazione di legge denunciato in questa sede.

Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge. La procedura prevista dall'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 costituisce una disposizione di favore nei confronti della Amministrazione finanziaria che, nei casi tassativamente previsti dalla norma, è legittimata ad iscrivere direttamente a ruolo, senza la previa emissione dell'avviso di accertamento, la maggiore imposta che risulta dovuta sulla base dei meriti dati numerici esposti dal contribuente nella propria dichiarazione. L'emissione dell'avviso di accertamento, a norma dell'art.41 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, risulta obbligatoria qualora, come nel caso in esame, il maggior reddito non risulti dai dati cartolari della dichiarazione del contribuente bensì "dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria". Il ricorso alla emissione dell'avviso di accertamento parziale costituisce una procedura di maggiore garanzia per il contribuente, che, in luogo della sola cartella di pagamento, deve previamente ricevere un apposito atto di accertamento del maggior reddito; pertanto, il destinatario dell'avviso non ha comunque interesse a dolersi del fatto che l'ente impositore abbia fatto precedere, alla notificazione della cartella, la spedizione di un apposito atto di accertamento.

Il controricorso della Agenzia delle Entrate è inammissibile perché tardivo (ricorso notificato il 3 febbraio 2012; controricorso notificato il 16.3.2012); pertanto nulla si dispone sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 9.2.2017

Estensore

Lo Cascio
**Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL, **22 MAR 2017**

**Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO**

Presidente

Biagio Virgilio